

e) quali imprese oppure quali raggruppamenti aventi sede in altro Paese dell'Unione europea, Svizzera, Regno Unito, esercitavano l'attività di autotrasporto in conto proprio.

I soggetti di cui alle lettere a) e b), iscritti all'Albo nazionale degli autotrasportatori successivamente al 1° gennaio 2024, possono richiedere le riduzioni soltanto per i viaggi effettuati dopo la data di tale iscrizione. I soggetti di cui alle lettere c) e d), titolari delle licenze ivi previste successivamente al 1° gennaio 2024, possono richiedere le riduzioni soltanto per viaggi effettuati dopo la data di rilascio di dette licenze.

Nel caso in cui per gli istanti di cui alle lettere b) e c) siano presenti imprese che effettuano trasporti in conto proprio, attività definita dalla legge n. 298/1974, dall'art. 31 all'art. 39, si rimanda al punto 2 per la determinazione del rimborso.

7. La riduzione di cui al punto 2 è calcolata in ragione dei diversi scaglioni di fatturato globale annuo, come definito al precedente punto 2, sulla base della classe ecologica (euro) del veicolo e della relativa percentuale di riduzione, secondo i valori di seguito indicati:

FATTURATO (in Euro)	CLASSE VEICOLO	PERCENTUALE RIDUZIONE
200.000-400.000	Euro VI o a trazione alternativa	5
	Euro V	3
400.001-1.200.000	Euro VI o a trazione alternativa	7
	Euro V	5
1.200.001-2.500.000	Euro VI o a trazione alternativa	9
	Euro V	7
2.500.001-5.000.000	Euro VI o a trazione alternativa	11
	Euro V	9
Oltre 5.000.000	Euro VI o a trazione alternativa	13
	Euro V	11

8. L'ulteriore riduzione di cui al punto 4 è pari al 10% dei valori percentuali riportati nella tabella di cui al punto 7, calcolata sul fatturato relativo ai pedaggi notturni. Resta fermo il limite del 13% di cui al punto 3.

9. Per i richiedenti che si sono avvalsi dei sistemi di pagamento automatizzato di pedaggi a riscossione differita dopo il 1° gennaio 2024, le predette riduzioni sono applicate a decorrere dalla data di utilizzo del predetto servizio.

10. Nel caso in cui l'ammontare complessivo delle riduzioni applicabili risulti superiore alle disponibilità, il Comitato stesso provvede al calcolo del coefficiente determinato dal rapporto tra lo stanziamento disponibile e la somma complessiva delle riduzioni richieste dagli aventi diritto. Analogamente il Comitato centrale provvede al ricalcolo dei coefficienti di riparto qualora l'ammontare complessivo delle riduzioni relative alle domande presentate, calcolato come da disposizioni di cui ai precedenti punti 7 e 8 non pervenga a saturare l'ammontare disponibile. Tale coefficiente, applicato alle percentuali di riduzione, fornisce il valore aggiornato delle percentuali stesse.

11. Il fatturato annuale di cui al punto 2, a cui vanno commisurate le riduzioni compensate dei pedaggi, è calcolato sulla base dell'ammontare dei costi per i pedaggi autostradali di cui al medesimo punto 2 di competenza dell'anno 2024.

12. L'Albo autotrasporto, attraverso le società di gestione dei pedaggi (d'ora in avanti anche: *service provider*), darà seguito ai rimborsi ai soggetti aventi titolo, secondo le modalità stabilite dalla convenzione tra le stesse società ed il Comitato centrale.

Titolo II

PRESENTAZIONE DOMANDE

13. Il procedimento utile a richiedere il beneficio di riduzione dei pedaggi autostradali è esperibile, a pena di irricevibilità, attraverso l'apposito applicativo «Pedaggi» presente sul portale dell'Albo nazionale degli autotrasportatori e raggiungibile all'indirizzo internet <https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/servizio-gestione-pedaggi> A tal

